

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO

*ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
eretta in Ente Morale con decreto C.P.S. n.880 del 10.05.1947 e, successivamente, trasformata in ASP con
D.D.S.I.S.S. della Regione Puglia n. 122 del 12.03.2009.*

località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. Serv. n.143 del 11.12.2019

prot. n. 1891/11 DIC. 2019

Oggetto: Atto di citazione impresa Cetola SpA notificato in data 31.10.2019. Conferimento incarico ad un legale per il patrocinio dell'Azienda in giudizio, in attuazione della delibera CdA n.47/2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la delibera n.47 del 06.11.2019, con la quale il C.d.A. dell'ASP, preso atto dell'avvenuta notifica a questa Azienda in data 31.10.2019, acquisito al prot.n.15781, dell'atto di citazione da parte della ditta Cetola SpA di Pietramontecorvino (Fg), già "*Cetola srl unipersonale*", innanzi al Tribunale Civile di Foggia, ha disposto di ritenere necessaria la costituzione dell'ASP nel suddetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'azienda stessa nella vertenza;

Precisato che nella suddetta citazione la ricorrente chiede al giudice adito il riconoscimento di diverse somme pretese a titolo di "*ridotta produzione*", di "*sospensione illegittima*" e di "*maggior costo delle opere eseguite*", oltre alla dichiarazione dell'insussistenza del debito richiesto dall'ASP "*con la determinazione dirigenziale prot.n.1452 dell'11.10.2019*", in relazione all'appalto dei lavori di «*Recupero Strutturale del complesso immobiliare sito in corso Garibaldi di proprietà dell'ASP*», affidati in virtù del contratto rep. n.1149, registrato a San Severo in data 27.08.2013 n.447 serie 1, per l'importo di €.471.461,86 al netto del ribasso d'asta del 28,298% oltre €.36.433,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che con la medesima deliberazione il C.d'A. dell'ASP ha inoltre demandato al D.G. la predisposizione di tutti gli atti necessari per individuare un legale di fiducia che assuma il necessario patrocinio dell'ASP nella sopra citata controversia, assegnando a tal fine le risorse occorrenti a valere sullo stanziamento iscritto sul cap. 3600 "*spese per liti*" del bilancio di previsione del corrente e.f. 2019;

Atteso che, conseguentemente, è stata chiesta la disponibilità ad assistere l'ASP nel suddetto giudizio all'avv. Giacinto Lombardi, patrocinante in Cassazione, con studio legale in San Nicandro Garganico, via Baracche n.6;

Considerato che l'avv. G. Lombardi, come si evince dal curriculum professionale e scientifico in atti, risulta in possesso di specifica Specializzazione Universitaria in Diritto degli Enti Locali, ha esercitato l'attività forense di difesa giudiziale per conto di numerose Amministrazioni Pubbliche in controversie inerenti le materie di Diritto degli enti locali, appalti, governo del territorio, urbanistica, edilizia, ambiente e diritto sanitario, ha espletato attività di docente e professore a contratto in Diritto Amministrativo e altre materie presso le Università di Ferrara e del Molise, ed è autore di numerose pubblicazioni di Diritto in riviste e per case editrici specializzate;

Vista la comunicazione acquisita al prot.n.1884 dell'11.12.2019, con la quale l'avv. Lombardi ha comunicato la disponibilità a ricevere l'incarico ed il corrispettivo presunto per l'attività da

svolgere per l'assistenza in giudizio, allegando la notula pro-forma del compenso professionale;

Puntualizzato che:

- la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), con Sentenza della Quinta Sezione del 06.06.2019 nella causa C-264/18, su domanda di pronuncia giudiziale proposta dalla Corte Costituzionale del Belgio, ha tra l'altro chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE i servizi di arbitrato e di conciliazione e determinati servizi legali, ai sensi dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v);
- l'art.17 – comma 1, lettera d) – d.lgs. n.50/2016 (che recepisce per l'Italia la richiamata Direttiva U.E. unitamente alle 2014/23/UE e 2014/25/UE, in attuazione della legge delega n. 11/2016), facendo riferimento alla *“rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31”*, esclude anch'essa l'applicazione del codice dei contratti nelle ipotesi, tra le altre, di *“procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”* (vedi punto 1.2 della precisata norma), e quindi i mandati di patrocinio legale che le amministrazioni conferiscono ad un avvocato per le controversie in cui esse sono parti attrici o convenute;
- la Corte europea ha evidenziato (vedi punti 36 e 37 della sopra richiamata sentenza), che *“da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare”* e che *“dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste ... tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (...), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”*;
- ampia giurisprudenza aveva peraltro già chiarito (vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730), che il conferimento di un singolo e puntuale *“incarico legale”*, pur presidiato dalle disposizioni comunitarie che tutelano la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura di stampo selettivo, incompatibile con la struttura della fattispecie, che si caratterizza, stante l'aleatorietà del giudizio, per la non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e quindi per la mancanza di basi oggettive su cui fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina prevista dal codice dei contratti;

Esaminato lo schema di disciplinare di incarico, ove sono dettagliate le condizioni che regolano i rapporti tra ASP conferente e professionista incaricato e che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Acclarato, pertanto, che nel caso di specie possano ritenersi rispettati tutti i principi sopra richiamati, dal momento che risulta adeguatamente dettagliato il possesso dei requisiti necessari, acclarata la rispondenza delle prestazioni offerte all'interesse pubblico della tutela legale da soddisfare, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione con riferimento alle vigenti tariffe professionali (DM 55/2014 *“Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”*, come modificato dal DM 37/2018), nonché del rispetto del principio di rotazione, avuto riguardo che l'avv. Giacinto Lombardi non ha ricevuto altri precedenti incarichi da questa ASP;

Ritenuto di dover pertanto provvedere all'impegno della relativa spesa presumibile per compensi professionali da riconoscere in favore dell'avv. Giacinto Lombardi, per l'importo complessivo massimo stimato di €.21.120,20 come appresso distinto:

- | | |
|--|-------------|
| - Compenso professionale (studio contr. e fasi introd., istrutt. e decis.) | €.16.481,00 |
| - Cassa prev. (4% compenso) | €. 665,84 |
| - Rimborso forfetario spese generali (1% compenso) | €. 164,80 |

- totale €.17.311,64
- IVA (22% totale) €. 3.808,56

sulla quale va operata la ritenuta d'acconto di €.3.329,16 (pari al 20% del compenso);

Precisato che la conseguente spesa trova idonea copertura sul cap. n.3600 del bilancio di previsione e.f. 2019 per l'importo di €.3.806,40 – in misura pari all'acconto di €.3.000,00 oltre CPA ed IVA – mentre la restante somma di €.17.313,80 che in base alla convenzione sarà liquidata pro quota nel 2020 e nel 2021, sarà imputata sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci, per ciascun esercizio in cui le quote di obbligazione pari ad €. 8.656,90 cadauna andranno a scadenza, dando atto sul bilancio pluriennale 2019/2021 risulta iscritto sufficiente stanziamento sul capitolo competente;

Viste, nel rispettivo testo in vigore, le norme recate da:

- Statuto dell'ASP;
- regolamento di organizzazione e accesso all'impiego, approvato con delibera CdA n.29/2010;
- regolamento di contabilità, approvato con delibera CdA n.8/2012;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
2. di conferire all'avv. Giacinto Lombardi, patrocinante in Cassazione, con studio legale in San Nicandro Garganico, via Baracche n.6, l'incarico di costituirsi in giudizio dinnanzi il Tribunale Civile di Foggia, per rappresentare e difendere questa ASP nella controversia introdotta con atto di citazione da parte della ditta Cetola SpA di Pietramontecorvino (Fg), già "*Cetola srl unipersonale*", notificato alla Azienda in data 31.10.2019 ed acquisito al prot.n.15781, in relazione al quale il CdA dell'ASP con delibera n. 47/2019 ha disposto la costituzione in giudizio tutela delle ragioni dell'Azienda;
3. di approvare, a tal fine, lo schema di disciplinare di incarico, ove sono dettagliate le condizioni che regolano i rapporti tra ASP conferente e professionista incaricato e che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la complessiva spesa di €.21.120,20 trova idonea copertura sul cap. n.3600 del bilancio di previsione e.f. 2019 per l'importo di €.3.806,40 – in misura pari all'acconto di €.3.000,00 oltre CPA ed IVA – mentre la restante somma di €.17.313,80 che in base alla convenzione sarà liquidata pro quota nel 2020 e nel 2021, sarà imputata sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci, per ciascun esercizio in cui le quote di obbligazione pari ad €. 8.656,90 cadauna andranno a scadenza, dando atto sul bilancio pluriennale 2019/2021 risulta iscritto sufficiente stanziamento sul capitolo competente;
5. di notificare il presente provvedimento al legale incaricato mediante posta elettronica certificata.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Presidente, al Direttore generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Direttore Generale
f.to (dott. Augusto Ferrara)

A.S.P. dott. Vincenzo Zaccagnino

San Nicandro Garganico (Fg)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di nello studio legale dell'avv. Giacinto Lombardi , in San Nicandro Garganico (Fg), via delle Baracche n.6.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dr. Vincenzo Zaccagnino, con sede in San Nicandro Garganico (FG) - codice fiscale e partita IVA 00134370717 - in atti rappresentata dal dott. Augusto Ferrara – Direttore Generale, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e interesse della ASP predetta,

E

L'avv. Giacinto Lombardi del Foro di Foggia (di seguito: legale), con studio legale in San Nicandro G. (Fg), via delle Baracche n.6, P. Iva ,

PREMESSO CHE

- in data 31.10.2019, acquisito al prot.n.15781, è stato notificato a questa Azienda da parte della ditta Cetola SpA di Pietramontecorvino (Fg), già "Cetola srl unipersonale", atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Foggia, per ottenere il riconoscimento di diverse somme pretese a titolo di "ridotta produzione", di "sospensione illegittima" e di "maggior costo delle opere eseguite", oltre alla dichiarazione dell'insussistenza del debito richiesto dall'ASP "con la determinazione dirigenziale prot.n.1452 dell'11.10.2019",

in relazione all'appalto dei lavori di «*Recupero Strutturale del complesso immobiliare sito in corso Garibaldi di proprietà dell'ASP*», affidati in virtù del contratto rep. n.1149, registrato a San Severo in data 27.08.2013 n.447 serie 1, per l'importo di €.471.461,86 al netto del ribasso d'asta del 28,298% oltre €.36.433,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n.47 del 06.11.2019 è stato deliberato di ritenere necessaria la costituzione dell'ASP nel suddetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'azienda stessa nella vertenza, nonché di demandare al Direttore Generale la predisposizione di tutti gli atti necessari per individuare un legale di fiducia che assuma il necessario patrocinio dell'ASP nella sopra citata controversia;

- con determinazione del Direttore Generale n. ... del, è stato individuato l'avv. Giacinto Lombardi, del Foro di Foggia, approvando lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Il legale assume l'onere di costituirsi in giudizio dinnanzi il Tribunale Civile di Foggia per rappresentare e difendere questa ASP nella controversia introdotta dalla ditta Cetola SpA di Pietramontecorvino (Fg), già "*Cetola srl unipersonale*", con atto di citazione notificato alla Azienda in data 02/11/2016 ed acquisito al prot.n.1697, avente valore di €.704.428,73 dichiarato nella citazione;
- 2) Il legale si impegna ad applicare, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i sottoindicati compensi per ciascuna attività posta in essere nell'espletamento del mandato alla lite conferito:

Fase Studio controversia €2.194,00; Fase Introduttiva €1.448,00; Fase Istruttoria e/o Trattazione €9.023,00; Fase Decisoria €3.816,00.

Qualora l'ente venga dichiarato vittorioso nella vertenza ed il giudice imponga alla controparte di rimborsare all'ASP le spese legali sostenute, il legale dell'ASP si vedrà corrisposto l'importo determinato dal Giudice, se questo è superiore a quanto previsto nel preventivo presentato.

In caso di soccombenza parziale il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 5% rispetto al valore stabilito; in caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 10% rispetto al valore stabilito.

Spettano al Legale il rimborso delle spese sostenute e documentate; spettano, inoltre, le spese generali calcolate forfettariamente nell'1% (uno per cento) del compenso come sopra determinato. Sono riconosciute IVA e CAP come per legge.

Al Legale, ove ne faccia richiesta, è versato un acconto pari ad €3.000,00 oltre IVA e CAP nel corso dell'esercizio 2019. La restante quota del compenso concordato sarà liquidata a conclusione del giudizio.

3) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informata costantemente la ASP circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo pareri sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'ASP stessa.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. La ASP resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici aziendali per il tempo

ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'ASP, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

4) Il Legale dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente alla ASP l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5) La ASP ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale

nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

6) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi secondo quanto disposto al punto 2).

7) La ASP si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

8) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

9) La ASP, ai sensi della legge 196/2003, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

10) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

11) Il Legale dichiara alla ASP di aver in atto Polizza Assicurativa n.370132671 relativa alla responsabilità civile per rischi professionali con la compagnia GENERALI – Agenzia di Manfredonia – con adeguato massimale assicurato per sinistro e anno assicurativo.

12) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n.131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP dott. Vincenzo Zaccagnino

IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE GENERALE

avv. Giacinto Lombardi

dott. Augusto Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4), 5) e 6).

Per l'ASP dott. Vincenzo Zaccagnino

IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE GENERALE

avv. Giacinto Lombardi

dott. Augusto Ferrara

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

**Il Responsabile del II Settore
Servizio Economico-finanziario**

Esaminata la sopra estesa determinazione ed eseguite le verifiche di competenza,

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come precisato nel dispositivo del presente atto.

San Nicandro G., 11 DIC. 2019

Il Responsabile II Settore
f. ca (rag. Pietro Guerrieri)

N. 10977 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal 11 DIC. 2019 al 27 DIC. 2019

San Nicandro G., 11 DIC. 2019

L'Addetto al Servizio

È copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, 11 DIC. 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Augusto Ferrara)

